



REGOLAMENTO

DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 19.03.2012

COMUNE DI OLGiate OLONA
Provincia di Varese

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 19.03.2012

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Nell'ambito del Comando di Polizia locale opera l'*Ufficio Oggetti Rinvenuti*, di seguito denominato Ufficio, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile, Libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti, attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite e rinvenute da terzi in qualunque circostanza sul territorio del comune di Olgiate Olona.
2. Ai fini del presente Regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario, secondo quanto stabilito dall'articolo 931 del Codice Civile.

Articolo 2

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione, le circostanze del ritrovamento e le generalità dell'eventuale rinvenitore.
2. Al ritrovatore è rilasciata copia del verbale di consegna dell'oggetto depositato, con l'indicazione delle modalità per l'eventuale ritiro.
3. Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono iscritti in ordine cronologico d'arrivo in un apposito registro, sul quale vanno annotate tutte le operazioni relative all'oggetto ritrovato (riconsegna, affissione albo, annotazioni varie, distruzione, ecc.).
4. Le chiavi ed altre cose minute prive di valore non sono registrate e vengono trattenute per trenta giorni e successivamente distrutte, salvo l'identificazione dell'avente diritto.

Articolo 3

1. Gli oggetti preziosi, di valore o ritenuti tali, unitamente a valuta estera non commerciabile, sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio.
2. Le somme di denaro e la valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, previo cambio in euro, sono versate alla Tesoreria Comunale che rilascia apposita ricevuta.

Articolo 4

1. Qualora l'oggetto sia deperibile e non sia possibile individuarne il proprietario in tempo utile per l'integrale restituzione, l'Ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione facendone relativa annotazione sull'apposito registro.
2. Analoga procedura può essere eseguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate per motivi di igiene o di tutela della salute degli incaricati.
3. Per motivi di sicurezza e al fine di evitare il deposito di sostanze nocive o beni deteriorabili, non vengono accettati contenitori (borse, valigie) chiusi. Qualora tali oggetti vengano recapitati in loco da privati, l'Ufficio provvede all'apertura degli stessi redigendo apposita relazione; se sussistano dubbi in merito alla presenza all'interno di sostanze pericolose o nocive, l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine alle quali l'Ufficio trasmette tempestivamente comunicazione.

4. E' di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge 18/4/1975, n.110, eventualmente rinvenute sul territorio comunale.

Articolo 5

1. L'Ufficio non risponde di irregolarità o danni che si possono verificare prima della consegna, né è tenuto alla manutenzione dell'oggetto, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni all'Amministrazione comunale o a sue strutture.
2. Inoltre l'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose danneggiate o in evidente stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario.

Titolo 2 - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

1. Ai sensi dell'art.928 del C.C., l'avvenuta consegna degli oggetti è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e per tre giorni ogni volta, di un avviso a firma del Responsabile dell'Ufficio. L'avvenuta pubblicazione deve essere certificata sull'avviso stesso.
2. Gli elenchi dei beni ritrovati sono pubblicati anche sul sito internet del Comune.

Titolo 3 - RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

1. Quando i documenti consegnati riguardano residenti nel Comune di Olgiate Olona, l'Ufficio invia comunicazione agli interessati, secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.
2. Le persone invitate per il ritiro devono presentarsi personalmente o incaricare altri con apposita delega scritta e a richiesta, presentare la denuncia di smarrimento o di furto eventualmente fatta alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Qualora gli intestatari non siano reperibili o, seppur avvertiti, non si curino del ritiro, i documenti sono spediti all'organo emittente dopo un periodo di giacenza di 30 giorni consecutivi.
4. Nell'attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui al precedente comma 1, l'Ufficio non è tenuto ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo riportato nei documenti o da essi desumibile.
5. I documenti di residenti in altri Comuni vengono spediti per competenza, al Sindaco del Comune risultante dal documento ritrovato, unitamente ad eventuali portafogli, borsellini o simili che li contengono, se di dimensioni ridotte. Se tali documenti sono contenuti in borse o involucri di dimensioni consistenti, vengono trasmessi solo i documenti unitamente alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento e di deposito degli oggetti rimasti presso l'Ufficio. L'interessato può ritirare quanto di sua proprietà direttamente o incaricando altra persona munita di delega. Su espressa richiesta dell'interessato, gli oggetti rimasti in giacenza, possono essere spediti con spese a carico del destinatario.
6. I documenti appartenenti a cittadini stranieri e/o residenti all'estero sono inviati alla Ambasciate o ai Consolati di pertinenza.
7. Quando trattasi di assegni, tessere bancomat, libretti di risparmio o simili, per i quali non è individuato il proprietario, l'Ufficio contatta la Banca o Istituto emittente per informarli dell'avvenuto rinvenimento.

8. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.

Articolo 9

1. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art.15, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni sono distrutti redigendo apposito verbale.
2. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti rendendoli inservibili nei termini di cui al comma precedente, redigendo apposito verbale.
3. Analogamente i documenti rinvenuti già sostituiti dalle competenti autorità, non vengono restituiti agli intestatari, ma sono distrutti o inviati alle autorità che li hanno emessi.
4. L'Ufficio provvede all'elencazione degli oggetti privi di valore commerciale da avviare alla distruzione informandone preventivamente la Giunta comunale.

Titolo 4 - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 10

1. L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro, munita di delega sottoscritta dal proprietario corredata di fotocopia di un valido documento di identità del delegante.

Articolo 11

1. Nel caso di oggetto senza indicazioni del proprietario, chi se ne dichiara legittimato al ritiro durante il periodo di giacenza previsto dall'art.929 C.C., ha l'onere di fornire all'Ufficio una descrizione particolareggiata del medesimo, le circostanze ed il luogo dello smarrimento; qualora gli oggetti ritrovati risultino di provenienza furtiva ed il proprietario abbia presentato regolare denuncia, la stessa deve essere esibita all'Ufficio, all'atto del ritiro. Copia del verbale di restituzione deve essere trasmessa anche alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento e alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente.
2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.
3. In caso di decesso del proprietario l'Ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di attestazione in tal senso. Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.
4. Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.
5. L'Ufficio non è tenuto a fornire la descrizione degli oggetti o di particolari a mezzo telefono o a dare informazioni che esulino da quelle previste per le forme di pubblicità.
6. Non è consentito l'accesso ai locali ove sono custoditi gli oggetti rinvenuti per prendere visione del materiale giacente, ad eccezione di chiavi, occhiali e agende, su autorizzazione del personale dell'Ufficio.

Titolo 5 - DIRITTI FISSI E SPESE DI CUSTODIA

Articolo 12

1. L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere al proprietario o al ritrovatore, il rimborso delle spese eventualmente occorse, come previsto dall'art.929, ultimo comma, del C.C.

Titolo 6 - PREMIO DI LEGGE AL RITROVATORE

Articolo 13

1. A norma dell'art.930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede la cifra di 5,16 euro, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal Giudice, secondo il suo prudente apprezzamento.
2. Il proprietario, ai sensi dell'art.930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.
3. L'Ufficio comunicherà al proprietario i dati personali del rinvenitore, fatto salvo il diniego opposto da quest'ultimo.
4. In caso di decesso del rinvenitore si applica il disposto dell'art.11, comma 5.
5. L'Ufficio resta del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire, ai sensi dell'art.930 del C.C., tra proprietario e ritrovatore.

Articolo 14

1. Le disposizioni relative al premio dovuto al ritrovatore e all'acquisto della proprietà della cosa trovata, non si applicano ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio, ai dipendenti AGESP, per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

Titolo 7 - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 15

1. Ai sensi dell'art.929 C.C., trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee alle circostanze concrete. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art.12.
2. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.
3. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, gli oggetti possono essere consegnati solamente al ritrovatore.
4. Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore i documenti ed oggetti contenenti dati sensibili o personali.

Titolo 8 - STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 16

1. La stima del valore degli oggetti, nonché di quelli preziosi, viene fatta anche avvalendosi della consulenza di un esperto incaricato dal Responsabile dell'Ufficio.

Titolo 9 - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 17

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:
 - a) nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - b) siano trascorsi i termini previsti dall'art.15 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
2. Le somme di denaro vengono introitate sul capitolo di pertinenza.
3. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune possono, previa eliminazione dagli stessi dei dati sensibili o personali:
 - a) essere alienati, a seconda della convenienza e del loro valore, tramite asta pubblica da attuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b) essere destinati ad uffici dell'Amministrazione comunale, qualora presentino un valore strumentale;
 - c) essere ceduti gratuitamente ad istituti di beneficenza, cooperative sociali, associazioni e altri enti senza fini di lucro, aventi sede nel comune e/o operanti prevalentemente nel territorio comunale;
 - d) essere distrutti ed eliminati, qualora privi di valore commerciale ed inutilizzabili.

Titolo 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

1. Nel caso di qualsivoglia controversia oggetto del presente Regolamento il Foro competente è Busto Arsizio.

Articolo 19

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Si intende abrogato l'art.51 del Regolamento comunale di contabilità (approvato con del. CC n.42 del 2/7/1996 e successive modificazioni) e tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente provvedimento.

NORME DI RIFERIMENTO

Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930-931 del Codice civile relativi alle cose smarrite:

Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Articolo 931 C.C. - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.